



COMUNE DI ROCCABRUNA

PROVINCIA DI CUNEO

e-mail : ufficiotecnico@comune.roccabruna.cn.it

Sito : <http://www.comune.roccabruna.cn.it>

UFFICIO TECNICO

Strada dei Catari, n. 6

Tel. 0171-917201 – fax 0171-905278

ORDINANZA N° 5 DEL 06/02/2025

Prot. N 459

OGGETTO: TAGLIO DI ALBERI E RAMI LUNGO LE STRADE COMUNALI, LE VICINALI DI USO PUBBLICO, LE PISTE AGRO-SILVOPASTORALI, LUNGO I SENTIERI AD USO PUBBLICO CON RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO

PREMESSO CHE:

- ai bordi delle strade comunali, delle vicinali di uso pubblico, delle piste agro-silvopastorali, lungo i sentieri ad uso pubblico è presente un abbondante sviluppo di piante, siepi, vegetazione in genere e si trovano anche molti alberi deperienti e/o pericolanti;
- risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche versano in condizione di abbandono ed incuria;
- vi è la caduta frequente di rami e piante sulla sede stradale causa gravi disagi e gravi situazioni di pericolosità in ordine alla circolazione sia pedonale che veicolare, soprattutto in occasione delle nevicate impedendo talvolta il normale svolgimento del servizio di sgombero neve;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

RITENUTO sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo all'incolumità pubblica;

VISTO il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune, è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa;

VISTI:

- i commi 2 e 4 art. 54 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- gli atti d'ufficio;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

1. **le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata** verso le strade, marciapiedi, piste ciclo-pedonali ;
2. **le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata** verso le strade, marciapiedi, piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi ,e, ove inevitabile ,provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
3. **al taglio e lo sgombero delle piante e della vegetazione con evidenti problemi di stabilità, poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche** sopra richiamate (strade comunali, vicinali, le piste agro-silvopastorali, i sentieri ad uso pubblico);
4. **alla rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie**, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

E' FATTO OBBLIGO

- Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;
- Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- Di provvedere allo sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali, vicinali ad uso pubblico;
- Di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile e dal verbale del Consiglio comunale n. 41 del 30.03.1981 disponibile sul sito internet;

SI DISPONE INOLTRE CHE:

- in caso di inadempimento i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 168,00 a Euro 674,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada), all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;
- l'Ufficio di Polizia Locale mediante gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza

per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- Responsabile del Procedimento: OLIVERO geom. Roberto — Responsabile dell'ufficio tecnico comunale Settore tecnico – manutentivo e LL.PP. del Comune di Roccabruna - tel. 0171/917201 - e-mail: info@comune.roccabruna.cn.it
- la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Cuneo;
 - al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico del Roccabruna;
 - al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Dronero;
 - alla Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile - Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

IL SINDACO

Firmato digitalmente

Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

F.to: ACCHIARDI LIVIO